



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente
Avv. Maria Masi

Roma, 11 maggio 2022

Ill.mi Signori

- PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI
- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI
DISCIPLINA
- PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI
generaliste e specialistiche maggiormente rappresentative

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: REGOLAMENTO CNF n. 1/2014 recante "Elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina" - Proposta di modifica art. 11, comma 6 - CONSULTAZIONE ON-LINE

Cara Presidente, Caro Presidente,

si inoltra l'ipotesi di modifica del Regolamento CNF n. 1/2014 di cui in oggetto, al fine della relativa consultazione che, come prassi ormai consolidata, avverrà per via telematica.

Si chiede, pertanto, di procedere esclusivamente compilando il modello disponibile al *link* di seguito indicato:

<https://forms.gle/y4heSFq5vv9F5mJp6>

Nella formulazione di eventuali osservazioni si raccomanda la forma di proposte emendative, se del caso corredate di breve motivazione.


Una copia delle risposte fornite verrà inviata all'indirizzo e-mail indicato, unitamente al *link* per l'eventuale modifica e/o integrazione delle stesse (si chiede, pertanto, di evitare di compilare *ex novo* il modello, bensì di modificare e/o integrare quello già trasmesso).

Si prega, altresì, di indicare il nome di un referente per eventuali contatti.

Il termine per l'invio del modulo compilato *on line* è fissato al **25 MAGGIO 2022**.

Cordiali saluti

LA PRESIDENTE
Avv. Maria Masi



Allegati: n. 1 c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO CNF N. 1/2014

“ELEZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA”

Proposta di modifica art. 11, comma 6

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica proposta è volta ad armonizzare, sotto il profilo della tempistica degli atti da adottare, le disposizioni relative alla proclamazione dei Consiglieri Distrettuali di Disciplina e l'insediamento del neoeletto CDD con riferimento, rispettivamente, al regime di incompatibilità della carica con quella di componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o di Consigliere del Consiglio Nazionale forense, ai sensi dell'art. 28, comma 10 L. 247/2012 e dell'art. 3 Regolamento CNF n. 1/2014, e della durata del quadriennio del Consiglio Distrettuale di Disciplina, che scade al 31 dicembre dell'ultimo anno.

A mente delle norme sopra richiamate, l'eletto che versi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Alla previsione regolamentare di fissazione della elezione dei componenti del CDD da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, sentiti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine circondariali del distretto, entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina in carica e all'obbligo del Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale di convocare senza indugio tutti i componenti eletti per la proclamazione, non appena ricevuto dal Presidente del seggio il verbale delle operazioni elettorali, consegue la decadenza, per opzione o per mancato esercizio della stessa, dalle funzioni del componente dell'Ordine con alcuni mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato.

Ne consegue che per i mesi finali del mandato dell'Ordine si possa verificare uno svuotamento di componenti con relative difficoltà di funzionamento.

È avvertita, inoltre, la necessità di escludere l'insediamento del neoeletto CDD nella nuova composizione in pendenza di esistenza e funzionamento del vecchio CDD, la cui scadenza è normativamente prevista per il 31 dicembre dell'ultimo anno.

In relazione a tali esigenze, si propone la modifica dell'art. 11, comma 6 del Regolamento n. 1/2014 del CNF, prevedendo che il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale convochi, entro il 30 novembre successivo alle elezioni, gli eletti per la loro proclamazione, e convochi altresì la prima riunione del CDD per l'insediamento senza indugio dopo il 31 dicembre.

Testo vigente	Testo con le modifiche proposte
Art. 11	Art. 11
<i>Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti</i>	<i>Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti</i>
1. Il Presidente del seggio, dopo aver dichiarato chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, allo scrutinio delle schede. Di tali operazioni è redatto verbale.	<i>Identico</i>
2. Tutti gli iscritti agli albi o elenchi tenuti dai Consigli dell'Ordine del distretto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.	<i>Identico</i>
3. Le schede utilizzate, conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, nonché tutto il materiale relativo alle votazioni dovranno essere custoditi presso gli uffici di segreteria del Consiglio dell'Ordine.	<i>Identico</i>
4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.	<i>Identico</i>
5. Eseguito lo scrutinio, il Presidente del seggio ne dichiara il risultato e ne dà immediata comunicazione trasmettendo copia del verbale delle operazioni elettorali al Consiglio nazionale forense, al Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale ed ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Circondariali affinché ne provvedano alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.	<i>Identico</i>
6. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca senza indugio presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine degli esiti delle votazioni. Dopo la proclamazione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio distrettuale di disciplina per l'insediamento.	6. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca in data compresa fra il 15 novembre ed il 1° dicembre senza indugio presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine degli esiti delle votazioni. Dopo la proclamazione, Immediatamente dopo il 31 dicembre il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio distrettuale di disciplina per l'insediamento.

<p>7. Nella prima riunione, dopo l'insediamento, il Consiglio distrettuale di disciplina procede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti che, in caso di assenza del Presidente ne svolgono le funzioni subentrando secondo l'anzianità di iscrizione all'albo, e del Segretario. Il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'albo presiede la prima riunione.</p>	<p><i>Identico</i></p>
---	------------------------